

IL DELITTO DI TORTURA

Benito Melchionna - Procuratore emerito della Repubblica

1. La tortura nel “male” della storia

La *tortura* (dal latino, *torcere* o anche *torchiare*) consiste in più azioni dirette a violare e a ledere l'integrità fisica e la dignità/libertà morale della persona, ovvero in più condotte considerate come trattamento inumano e degradante.

Sin dai primordi della storia, la tortura è stata abitualmente e legalmente praticata con tecniche, metodi e mezzi idonei a infliggere atroci sofferenze corporali o anche supplizi cruenti a carico di prigionieri o di testimoni.

Si tratta di un aspetto selvaggio del “male”, intrinseco a certa natura umana.

In particolare, le brutali sofferenze risultano messe in atto allo scopo di acquisire, in base a una *confessione* estorta, la prova di crimini magari neppure commessi; oppure per ottenere *testimonianze* di comodo, volte a suffragare l'accusa nei confronti di soggetti sottoposti a giudizio.

Nella concezione arcaica ispirata alla *legge del taglione* (*occhio per occhio...*) e alla logica del *contrappasso* (*far patire pene contrarie* a quelle provocate), la tortura ha sempre trovato piena giustificazione finanche sotto il profilo etico e filosofico.

Da qui il suo uso diffuso nel tempo, sia nel campo della rappresaglia militare contro i nemici sconfitti, sia come *vendetta privata* (*faida*), con esclusione quindi di ogni intervento da parte di un giudice terzo e imparziale.

Del resto, fino al secolo scorso, gli ordinamenti giuridici statali e gli stessi canoni ecclesiastici hanno riconosciuto legittima - per ragioni classiste e per evidenti esigenze economiche - anche la *schiavitù*, quale condizione che considerava lo schiavo come cosa asservita allo sfruttamento e all'arbitrio del proprietario.

Tuttavia, nel mondo globalizzato dell'era digitale persistono e si diffondono nuove tipologie di *servitù* e di *discriminazioni*, ivi comprese diverse *dipendenze patologiche* (tossicodipendenze, tabagismo, etilismo, ludopatie, sfruttamento della prostituzione, tratta delle persone, *racket* dei migranti, abuso di minorenni...).

2. Inquadramento normativo

Le citate espressioni del potere prevaricatorio dell'uomo sull'uomo risultano oggi quasi del tutto superate. Infatti, l'evoluzione della civiltà giuridica ha portato, almeno in occidente, alla affermazione dello *Stato di diritto*; il quale si fonda appunto sul riconoscimento del principio di uguaglianza e di non discriminazione, sulla tutela della dignità della persona e sul rispetto dei diritti umani universalmente conclamati.

Proponendosi dunque di lasciarsi alle spalle secoli e secoli di tremendi soprusi, l'*art. 13* della Costituzione italiana, definisce *inviolabile* la libertà personale e stabilisce, tra l'altro, che *"è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"*.

L'*art. 27* della Costituzione precisa poi che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"*.

In particolare, la legge penale (*art. 608 c.p.*) punisce *"il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente"*.

Nella stessa logica, l'*art. 609-ter, n. 4 c.p.* aggiunge un'aggravante specifica nei confronti di chi si rende responsabile del reato di violenza sessuale (*art. 609-bis c.p.*) commesso *"su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale"*.

La normativa qui richiamata risponde a un criterio di civiltà giuridica evoluta che considera crimine grave ogni violenza o abuso nei confronti di chi, essendo ormai nelle *"mani"* della giustizia, non è più in grado di commettere azioni offensive e/o lesive.

Questa concezione democratica è consacrata anche nel diritto internazionale, a cominciare dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, approvata dalle Nazioni Unite (ONU) nel 1948.

In particolare, poi, l'*art. 3* della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, stabilisce che *"nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*.

L'*art. 4* della stessa Convenzione sancisce inoltre l'espressa *"proibizione della schiavitù e del lavoro forzato"*.

Infine, l'*art. 13* della Convenzione di Ginevra (conclusa il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con *legge n. 1739/1951*) stabilisce che *"i prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità"* e che *"le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite"*.

3. Il delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Nel 2015 e nel 2017 la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (CEDU) ha condannato l'Italia a causa dei noti fatti presso la scuola Diaz di Genova del luglio 2001, riconoscendo che *"le leggi dello Stato risultano inadeguate a punire e a prevenire gli atti di tortura commessi dalle forze dell'ordine"*.

Da qui la sollecitazione ad approvare la *legge 14 luglio 2017, n. 110*, che ha provveduto alla *"introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"*.

Sono stati pertanto aggiunti nel Codice penale, tra i delitti *“contro la libertà morale”* della persona, i reati di *“tortura”* (art. 613-bis) e di *“istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”* (art. 613-ter).

La legge sancisce inoltre la *inutilizzabilità* delle *“dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura”* (art. 191, co. 2-bis c.p.p.).

L'art. 3 della nuova legge ha poi modificato il Dlgs n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione, aggiungendo all'art. 19 il comma 1.1., che stabilisce che *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”*.

Infine, l'art. 4 della stessa legge 110 consente l'extradizione, escludendo il riconoscimento di qualsiasi *“forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale”*.

In base al reato introdotto dall'art. 613-bis c.p. *“chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”*.

È invece prevista la reclusione più grave, da 5 a 12 anni, se i fatti di tortura *“sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”*.

Quest'ultima specifica aggravante ha dato adito a qualche contrasto e comunque a difficoltà interpretative, anche perché alcune rappresentanze delle Forze di polizia vi hanno visto una sorta di *intento persecutorio* nei confronti del loro operato, con specifico richiamo, tra l'altro, ai citati fatti del G8 di Genova 2001.

Non a caso perciò lo stesso legislatore si è preoccupato di chiarire che la suddetta aggravante *“non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”* (art. 1, co. 3 della legge 110).

Benito Melchionna